

Gentile Cliente,

ti invitiamo a leggere attentamente quanto sotto riportato

DECRETO SOSTEGNI D.L. 22/03/21 N. 41

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI (art. 1)

Ne hanno diritto i titolari di partita iva che svolgono attività d'impresa, arte, professione o che producono reddito agrario (art. 32 T.U.I.R) e che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Sono previste 5 fasce di ristoro basate sul fatturato dell'esercizio 2019:

- 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
- 50% per fatturati tra 100.000 e 400.000
- 40% per fatturati tra 400.000 e 1.000.000
- 30% per fatturati tra 1.000.000 e 5.000.000
- 20% per fatturati tra 5 e 10 milioni.

Per determinare il fatturato, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Eliminato il riferimento ai codici ATECO.

Importo minimo euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche ed importo max 150.000.

Non hanno diritto coloro che al 23/3/2021:

- hanno cessato l'attività,
- hanno aperto la partita iva successivamente.

I soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1/1/2019:

- hanno diritto al contributo anche in assenza di diminuzione di fatturato,
- per il calcolo della media, rilevano i mesi successivi all'apertura della partita iva.

Il contributo non costituirà reddito.

Occorrerà presentare apposita domanda entro 60 gg dal 30/03.

LO STUDIO DA GIORNO 30 PROVVEDERA' A VALUTARE LA POSIZIONE DEI CLIENTI E CONTATTERA' DIRETTAMENTE PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Si può optare per la trasformazione in credito di imposta.

CANCELLAZIONE CARTELLE ESATTORIALI (art. 4)

È prevista la cancellazione per gli importi sino a 5.000 euro e per il periodo 2000 – 2010 per i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, con reddito imponibile (netto oneri deducibili) inferiore a 30.000 nell'anno 2019.

Per il limite di 5.000 euro:

- si deve considerare l'importo residuo al 22/03/21 comprensivo di interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni;
- non concorrono gli interessi di mora e l'aggio;
- si considera la singola partita di ruolo e non il totale della cartella.

Non possono essere cancellati:

- gli aiuti di stato
- le somme di condanna della corte dei conti
- le sanzioni a carattere penale
- le risorse proprie UE
- l'iva all'importazione

Devono essere cancellati anche i carichi rientranti nella rottamazione ter e nel saldo e stralcio, fatti salvi i pagamenti già effettuati.

ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE (art. 4)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra l'8/03/2020 e il 30/4/2021 derivanti da cartelle emesse da agenti di riscossione.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31/05/2021

RINVIO PAGAMENTI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO (art. 4)

Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle del 28/02,31/03,31/05, 31/07/2021 delle definizioni artt. 3 e 5 D.L. 119/2018 e art. 16 bis D.L. 34/2019 e art. 1 co. 190 e 193 L. 145/2018 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle definizioni ove effettuato integralmente:

- entro il 31/7/2021 relativamente alle rate in scadenza nel 2020
- entro il 30/11/2021 relativamente alle rate in scadenza 28/2, 31/3, 31/5, 31/7/2021
- saranno utilizzabili i bollettini già ricevuti.

Per coloro che sono decaduti nel 2019 sarà necessario presentare nuova istanza di rateazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI (art. 5)

Sono ammessi, per i periodi di imposta 2017-2018, i soggetti con partita iva attiva al 23/3/2021 che hanno subito una diminuzione del volume di affari del 30% rispetto al 2019, come risultante dalle dichiarazioni IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2020; per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera l'ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Si possono definire le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72) elaborate entro il 31/12/2020 e non inviate a seguito della sospensione COVID con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31/12/2017 nonché per quelle elaborate entro il 31/12/2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31/12/2018.

L'agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni presentate individua i soggetti per cui si è verificata la diminuzione di volume di affari ed invia mediante PEC o raccomandata la proposta di definizione che si perfezionerà con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali, escluse sanzioni e somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento anche parziale, si decade dal beneficio.

Le somme versate sino a concorrenza dei debiti definibili anche anteriormente alla definizione, restano acquisite e non sono rimborsabili.

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI E DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità ex artt. 15 – 15 bis D.L. 137/2020 è erogata un'indennità una tantum di euro 2.400.

I professionisti di DLS Consulting sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.

Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. DLS Consulting non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.